

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 701

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI,  
RUSSO FRANCO, TAMINO**

*Presentata il 21 ottobre 1983*

**Norme sull'impiego delle forze armate italiane in tempo di  
pace in operazioni fuori dal territorio nazionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza delle forze armate italiane in Libano e le vicende dalle quali è stata accompagnata rendono necessario un intervento legislativo in questa delicata materia, al fine di evitare che, sotto la copertura della difesa della pace nel mondo, si contrabbando fini ed obiettivi diversi.

L'articolo 52 della Costituzione stabilisce infatti che la « difesa » della patria è sacro dovere del cittadino.

L'articolo 11 della stessa Costituzione stabilisce che « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni: pro-

muove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (cosiddetta legge dei principi sulla disciplina militare) dispone, dal canto suo, che « compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato, ed in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni... ».

Appare pacifico, alla luce di queste norme, che:

a) le forze armate italiane possono essere utilizzate soltanto ai fini di « difesa della patria »;

b) le stesse possono essere impegnate al di fuori del territorio nazionale, a fini di mantenimento della pace, soltanto nell'ambito di programmi disposti da

« organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Nulla di tutto questo è avvenuto per quanto concerne l'invio del contingente italiano in Libano.

Questo intervento, deciso sulla base di due accordi tra l'ambasciatore italiano a Beirut ed il ministro degli esteri della Repubblica libanese (ratificati con due leggi del 29 dicembre 1982 rispettivamente n. 969 e n. 970), si muove infatti su linee diverse da quelle sopra indicate.

Il contingente italiano, ai sensi dell'accordo del 29 settembre 1982, ratificato con la legge n. 970, ha il compito del « ristabilimento della sovranità e dell'autorità del governo libanese a Beirut e nei suoi dintorni », è chiamato ad agire in « stretto coordinamento con le forze armate del governo libanese » e *last but not least*, può anche essere impegnato in combattimento qualora « lo richieda l'espletamento del suo compito in appoggio delle forze armate del governo libanese » e in caso di legittima difesa.

Questa clausola estende in misura significativa quella contenuta nell'accordo precedente del 19 agosto 1982 nel quale si afferma che il contingente italiano può partecipare ad operazioni militari soltanto per ragioni di legittima difesa.

Da quanto si è detto deriva che, ai sensi dell'accordo di settembre, il contingente italiano ben potrebbe essere richiesto dal governo libanese ad intervenire in combattimento in appoggio alle sue forze armate, per fini che nulla hanno a che vedere con il « mantenimento della pace ».

Questa possibilità, tutt'altro che remota, mostra come la missione del nostro contingente non sia soltanto « di pace », ma in ogni momento possa diventare « di guerra » in appoggio al governo di Beirut.

Il che appare in netto contrasto con i principi indicati all'inizio sui compiti attribuiti dalla Costituzione alle forze armate del nostro paese.

La presente proposta di legge è diretta appunto ad evitare ogni possibile stravolgimento, per via pattizia, dei principi fondamentali dell'ordinamento. A tal fine esso mira a consentire l'utilizzo di reparti italiani all'estero soltanto nell'ambito di operazioni di pace, decise dal Consiglio di sicurezza e dall'Assemblea generale delle Nazioni unite. Ed anche in questo caso è previsto che la partecipazione a corpi di pace sotto l'egida dell'ONU avvenga con la preventiva autorizzazione delle Camere, alle quali non può essere sottratto il potere decisionale in una questione di così grande importanza.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, le condizioni e i limiti dell'impiego delle forze armate italiane, in tempo di pace, in operazioni militari fuori del territorio nazionale.

Le disposizioni dei successivi articoli non si applicano:

a) alle esercitazioni, cui le forze armate partecipano nell'ambito dei sistemi integrati di difesa in attuazione di trattati internazionali;

b) all'impiego delle forze armate, su richiesta dei paesi interessati, in operazioni di soccorso alle popolazioni civili in occasione di calamità naturali.

Non si applicano inoltre quando sussiste lo stato di guerra deliberato dalle Camere ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione.

**ART. 2.**

L'impiego di forze armate ai fini di cui al primo comma dell'articolo 1 può essere disposto dal Governo, previo assenso delle Camere, solo ai fini della partecipazione ad azioni volte al mantenimento della pace, decise dall'Assemblea generale o dal Consiglio di sicurezza dell'organizzazione delle Nazioni unite.

Ciascuna delle Camere delibera l'assenso di cui al comma precedente mediante approvazione di una apposita risoluzione ai sensi del rispettivo regolamento.

**ART. 3.**

I militari in servizio di leva possono essere impiegati nelle operazioni disposte ai sensi dell'articolo 2 solo col loro consenso.

**ART. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.